

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l’Amministrazione comunale di Trescore Cremasco è titolare dei *servizi ambientali* (servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei Rifiuti solidi urbani e assimilabili, pulizia delle strade, gestione del centro di raccolta ed altri servizi di igiene ambientale) qualificabili come servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- attualmente i servizi ambientali o di igiene ambientale sono gestiti dalla Società Linea Gestioni Srl di Crema, partecipata dalla Società Cremasca Reti e Servizi (S.C.R.P.) nella quale il Comune ha una partecipazione societaria;
- come indicato nell’aggiornamento del Piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie, approvato con decreto del Sindaco n. 137 del 08/09/2016, e illustrato al Consiglio comunale nella seduta del 29/09/2016, sono venute meno le ragioni di convenienza per mantenere l’affidamento dei servizi di igiene ambientale in capo alla Società Linea Gestioni Srl;
- con il citato decreto, il Comune di Trescore Cremasco ha nel contempo individuato in Servizi Comunali S.p. A. di Sarnico la Società a cui affidare “*in house*” i servizi di igiene ambientale;
- la Giunta Comunale con deliberazione n. 88 in data 29/09/2016 ha approvato la relazione ex art. 34, comma 20 del D.L. n. 179/2012, mediante la quale ha fornito analitica motivazione in merito alla scelta di affidare mediante il c.d. “*in house providing*” alla Società Servizi Comunali S.p.A. di Sarnico la gestione dei servizi di igiene ambientale;

PRESO ATTO che:

- Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 comma 1. e 2. lettera a) del D.lgs del 19/08/2016 n. 175, le pubbliche amministrazioni possono acquisire partecipazioni in società per lo svolgimento delle attività di produzione di servizi di interesse generale strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.
- Gli oneri di motivazione analitica della scelta operata sono stati assolti con l’approvazione, pubblicazione, e trasmissione all’osservatorio per i servizi pubblici locali della deliberazione della Giunta Comunale n. 88 del 29/09/2016 avente per oggetto “*Approvazione della relazione ex art. 34 comma 20 del DL n. 179/2012 – Procedura di affidamento “in house providing” dei servizi di igiene ambientale alla società Servizi Comunali S.p.A.*”.
- L’affidamento del servizio è compatibile con le norme dei Trattati europei, che regolano l’istituto dell’ “*in house providing*”.
- Ai sensi del comma 1°, dell’articolo 192, del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs n. 50/2016), dovrà essere “..... *istituito presso l’ANAC... l’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house... L’iscrizione nell’elenco avviene a domanda, dopo che sia stata riscontrata l’esistenza dei requisiti, secondo le modalità e i criteri che l’Autorità definisce con proprio atto...*”.
- Il Consiglio di Stato, nel parere del 1° aprile 2016, n. 855, ha affermato, stante anche la mancata definizione dell’ANAC delle modalità e dei criteri per effettuare la verifica della sussistenza dei requisiti necessari per l’iscrizione all’elenco, la funzione meramente dichiarativa e non costitutiva della medesima iscrizione.
- Nelle more dell’emanazione delle predette modalità e criteri, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha fornito chiarimenti in ordine alla possibilità di effettuare affidamenti diretti alle società in house. In particolare, con apposito comunicato del Presidente Cantone pubblicato in data 7.9.2016, è stato precisato che “*tenuto conto dell’efficacia non costitutiva, ma meramente dichiarativa dell’iscrizione (cfr. parere del*

Consiglio di Stato del 1° aprile 2016 n. 855), l'affidamento diretto alle società in house può essere effettuato, sotto la propria responsabilità, dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori in presenza dei presupposti legittimanti definiti dall'art. 12 della direttiva 24/2014/UE e recepiti nei medesimi termini nell'art. 5 del d.lgs. n. 50 del 2016 e nel rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 192, a prescindere dall'inoltro della domanda di iscrizione;

- Secondo l'ordinamento europeo, l'affidamento cosiddetto "in house" di servizi pubblici locali a rilevanza economica può avvenire a favore di società di capitale che abbia i seguenti requisiti:
 - a) Capitale interamente detenuto da enti pubblici oppure con partecipazione di capitali privati, come previsto dalla legislazione nazionale, in conformità dei Trattati Europei, non implicanti un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata (art. 5, comma 1, lettera c) D.Lgs 50/2016).
 - b) gli enti pubblici titolari del capitale esercitino sulla società un controllo analogo quello esercitato sui propri servizi;
 - c) la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.

VERIFICATO che, aderendo alla Società Servizi Comunali SpA di Sarnico (BG), allo scopo di affidare "in house providing" i servizi di igiene ambientale, le condizioni poste dalla vigente normativa europea e nazionale sono da considerare integralmente soddisfatte, in quanto:

- a) il capitale della società è interamente pubblico;
- b) il controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi è garantito dalle modalità gestionali-organizzative appositamente introdotte in materia di controllo analogo nello Statuto della società, nonché dal Contratto di servizio che detta le condizioni funzionali ed economiche di espletamento e di controllo;
- c) la Società realizza oltre l'80% della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.

CONSIDERATO inoltre che:

- la corretta gestione dei servizi di igiene ambientale rende necessario prevedere:
 - o nuovi investimenti per l'utilizzo di mezzi a basso impatto ambientale;
 - o la realizzazione di impianti innovativi finalizzati alla differenziazione spinta dei rifiuti, riducendo le quantità destinante alla termovalorizzazione a favore del recupero delle materie prime e seconde;
- la Società Servizi Comunali SpA di Sarnico (BG), oltre a rispettare i principi comunitari per l'affidamento e a gestire direttamente i servizi richiesti, ha:
 - o sempre presentato bilanci in attivo;
 - o distribuito utili ai Comuni soci;
 - o garantito tariffe tra le più basse dell'area territoriale di riferimento;
 - o adottato standard di qualità tra i più alti riscontrabili nel settore di riferimento.
 - o adottato un programma prevedente significativi investimenti in mezzi a basso impatto ambientale ed impianti finalizzati alla differenziazione dei rifiuti raccolti, concorrendo a ridurre la necessità di ricorrere alla termovalorizzazione.

RICHIAMATO l'articolo 5 dello Statuto della Società Servizi Comunali SpA avente per oggetto - capitale sociale - che recita quanto segue: "Il Capitale sociale è di Euro 4.788.400,00 (quattromilionisettecentoottantottomilaquattrocento/00) diviso in 11.971 azioni del valore nominale di 400,00 ciascuna. Il Capitale sociale dovrà essere detenuto interamente da enti pubblici locali. Il Capitale sociale potrà essere variato con deliberazione dell'assemblea straordinaria. Gli enti pubblici locali che volessero aderire alla società devono far pervenire all'organo amministrativo della stessa una richiesta scritta. L'ingresso nella compagine azionaria di nuovi enti pubblici locali dovrà essere deliberato dall'Organo Amministrativo".

TENUTO CONTO che:

- la Società di capitali a totale partecipazione pubblica quale modello per la gestione di servizi pubblici locali offre adeguate garanzie sotto il profilo economico-strutturale, nonché la possibilità di realizzare proficue interazioni operative con gli altri soggetti pubblici che a essa partecipano;
- per la gestione dei servizi pubblici locali ambientali, il modulo della Società di capitali ad intera partecipazione pubblica risulta quello più adeguato a rispondere alle esigenze dell'Amministrazione sotto il profilo operativo;
- la definizione degli elementi regolanti il rapporto tra Amministrazione e Società è demandata ad apposito contratto di servizio, nell'ambito del quale sono precisati, oltre ai costi del servizio, gli obiettivi operativi ed i livelli qualitativi della gestione del servizio.

PRESO INFINE ATTO che:

- a seguito della richiesta del Comune, in data 25.03.2016 prot. 2058 la Servizi Comunali S.p.A. di Sarnico con nota del 08.09.2016, prot. 1355, ha comunicato la disponibilità a cedere quota parte delle proprie azioni al prezzo massimo di euro 900,00 cadauna;
- è intenzione dell'Amministrazione Comunale effettuare l'acquisto di n. 3 (tre) azioni per un valore complessivo di euro 2.700,00 (duemilasettecento/00) ;
- il disciplinare di servizio allegato al presente atto risulta rispondente alle necessità dell'utenza, congruo nei costi e rispondente alle volontà dell'Amministrazione.

VISTA l'allegata relazione redatta ai sensi e per gli effetti del punto 20 dell'art. 34 del D.L. 18-10-2012 n. 179.

TENUTO CONTO che, alla luce di un nuovo esame, relativo al confronto tra la gestione attualmente in proroga e quella di futura attuazione, emergono ulteriori elementi a vantaggio della seconda soluzione (affidamento del servizio *in house* a "Servizi Comunali S.p.a.") evidenziabili nella seguente tabella di raffronto:

	GESTIONE IN PROROGA	SERVIZI COMUNALI S.P.A.
RSU ¹	177.514,19	164.374,29
PIATTAFORME	16.027,49	12.000,00
Totale	193.541,68	176.374,29
Differenza		Risparmio di € 17.167,39

EVIDENZIATO che, relativamente all'elemento "Piattaforme", occorre effettuare la seguente considerazione. Nell'attuale gestione in proroga, il costo annuale di € 16.027,49 consente il solo utilizzo legittimo delle Piattaforme intercomunali, site al di fuori del territorio di Trescore Cremasco. Viceversa, il minore importo di € 12.000,00 all'anno, consentirà al Comune (nell'arco di anni 10) di pagare i lavori relativi alla valorizzazione e all'adeguamento dell'attuale Piazzola ecologica in Piattaforma. Si segnala che i lavori verranno effettuati nell'arco di un semestre dalla stipula del contratto di affidamento, mentre il costo complessivo di € 120.000,00 verrà ripartito in n. 10 rate annuali. Dunque, anche l'elemento *Piattaforme*, oltre il precedente elemento *Servizi Base (RSU)* conferma la chiara ed inequivoca vantaggiosità della nuova soluzione organizzativa, consistente nell'affidamento *in house* in favore di Servizi Comunali S.p.a..

VISTO l'art. 42 del d. lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che, in ottemperanza alle prescrizioni di cui all'art. 5², comma 2 del D.Lgs 175/2016:

¹ Al netto del recupero CONAI che è pari ad € 26.255,43 per la gestione attualmente in proroga ed ad € 28.750,00 per la gestione futura.

² L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica.

- lo schema del presente atto deliberativo è stato sottoposto a forme di consultazione pubblica mediante pubblicazione all'albo Pretorio Comunale;
- l'intervento finanziario previsto dal presente provvedimento è compatibile con le norme dei Trattati europei ed, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

RIBADITO che, nell'attesa che l'ANAC stabilisca i criteri ed emani l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori, ogni Pubblica amministrazione può continuare regolarmente e sotto la propria responsabilità ad effettuare gli affidamenti in house (o in house providing), nel rispetto dei presupposti stabiliti dall'ordinamento comunitario e recepiti da quello italiano attraverso l'articolo 5 e i commi 2 e 3 dell'articolo 192 del nuovo Codice dei Contratti Pubblici.

ACQUISITI:

- il parere favorevole del Revisore del Conto, reso ai sensi dell'articolo 239³, comma 1, lettera e), punto 3 del D.Lgs 267/2000;
- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art.49 del D. Lgs. 267/2000;

EFFETTUATA LA VOTAZIONE

CON VOTI favorevoli n., contrari n. (.....), astenuti n. (.....) su n. consiglieri presenti e votanti in forma palese per alzata di mano:

DELIBERA

1. **Di approvare** le premesse come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. **Di approvare l'allegato Statuto** della Società "Servizi Comunali S.p.A" con sede in Sarnico, Via Roma n.54, iscritta presso il Registro delle Imprese di Bergamo al n.303200 R.E.A., codice fiscale 02546290160;
3. **Di approvare e disporre la partecipazione** dell'amministrazione comunale di Trescore Cremasco alla Società Servizi Comunali S.p.A., mediante l'acquisto di n. 3 (tre) quote/azioni al valore di euro 900,00 (novecento) cadauna, per un totale di euro 2.700,00 (duemilasettecento);
4. **Di approvare la bozza di disciplinare di servizio**, indicante le modalità di gestione, di controllo da parte dell'Amministrazione comunale e i costi di espletamento del servizio che, allegato all'originale del presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
5. **Di affidare "in house"**, successivamente alla iscrizione del comune libro soci alla Società Servizi Comunali S.p.A, per anni dieci, i servizi ambientali o di igiene ambientale (servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei Rifiuti solidi urbani e assimilabili, pulizia delle strade, gestione del centro di raccolta ed altri servizi di igiene ambientale) alle condizioni indicate nella proposta di contratto di servizio, dando mandato alla Giunta Comunale di concordare con la Società gli aspetti operativi, di dettaglio e di stabilire la data di inizio del servizio medesimo complessivamente inteso.
6. **Di dare mandato** al Sindaco, alla Giunta Comunale, al Segretario Comunale e al Responsabile di Servizio, per quanto di competenza, ad assumere ogni atto conseguente e necessario a dare seguito a quanto deliberato;
7. **Di inviare** a fini conoscitivi, ai sensi dell'articolo 5 comma 3, del D. Lgs. 175 del 19.08.2016, la presente deliberazione alla Corte dei conti Sezione regionale di controllo di Milano.
8. **Di inviare** ai sensi dell'articolo 5 comma 3, del D. Lgs. 175 del 19.08.2016, la presente deliberazione all' Autorità garante della concorrenza e del mercato.
9. **Di approvare** la seguente documentazione allegata alla presente deliberazione:

³ Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:.....e) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

- ♣ Decreto del Sindaco n. 137 del 08/09/2016 relativo all'aggiornamento del Piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie;
- ♣ Deliberazione della Giunta Comunale n. 88 del 29/09/2016 di approvazione della Relazione ex art. 34 comma 20 DL n. 179/2012
- ♣ Statuto della Società Servizi Comunali S.p.A.
- ♣ Schema di disciplinare di servizio per l'affidamento dei servizi di igiene ambientale

Stante l'urgenza di procedere, con separata votazione unanime:

DELIBERA

9. **Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4°, del D. Lgs. 267/2000.